



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Giulio Durante

**Il prezzo nelle vendite fiscali tra I e III secolo
d.C.**

Numero IX Anno 2016

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Redattori

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), N. Donadio (Univ. Milano), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Seconda Univ. Napoli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciunglio (Univ. Torino)

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista - in attenta considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore - chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, double blind). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (report), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il report dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attenenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione, 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del report, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

IL PREZZO DELLE VENDITE FISCALI TRA I E III SECOLO D.C.

Il volume di Alberto Rinaudo dal titolo “*Il prezzo nelle vendite fiscali tra I e III secolo d.c.*” (Editoriale Scientifica, Napoli 2015, pp. 1 - 85), dopo un breve introduzione, si articola in tre capitoli. Nell’introduzione l’A. svolge delle brevi considerazioni in merito all’incidenza delle ragioni economiche sia sulla disciplina giuridica delle vendite fiscali sia sulle scelte relative alla gestione dei beni del fisco. L’indagine ha come punto di partenza il *fiscus Caesaris*, affiancatosi, e poi sostituitosi, all’*aerarium populi Romani*. Come è noto il *fiscus* rappresentò fin dalle prime fasi dell’Impero romano il fulcro dei rapporti economici e finanziari riguardanti il *princeps*. In proposito le fonti non ci forniscono dati espliciti, ma è probabile che tale struttura fiscale si basasse su precise ragioni di opportunità economica. Una risorsa preziosa di informazioni sulle vendite fiscali è costituita dalla documentazione papiracea proveniente dall’Egitto romano, in quanto rappresentava un’area strategica. L’A. sottolinea come le situazioni contingenti di penuria di risorse per le casse del fisco avessero evidentemente fatto propendere per la vendita dei beni di nuova acquisizione, al fine di ricavare un immediato profitto in termini di liquidità. A fronte della tendenza dell’amministrazione fiscale ad alienare tali beni, si rilevava una riluttanza della stessa amministrazione ad alienare beni facenti parte del patrimonio amministrativo da tempo consolidato.

Nel primo capitolo (pp.15 – 33) si esamina la procedura adottata in presenza di beni ancora ignoti all'amministrazione fiscale. In questa ipotesi il privato interessato all'acquisto avanzava all'amministrazione fiscale un'istanza che, vista l'assenza di informazioni sui beni, doveva essere quanto più dettagliata possibile. Pertanto i funzionari si recavano sul posto ove era locato il bene e procedere all'analisi sulla correttezza delle dichiarazioni effettuate dall'offerente. Qualora i beni fossero noti all'amministrazione finanziaria, era compito del prefetto determinarne la stima. Il privato che intendeva procedere all'acquisto doveva riferirsi al prezzo determinato dal funzionario fiscale. Il secondo capitolo (pp.37 – 49) analizza in particolar modo l'adempimento della prestazione del compratore tra *favor fisci* e tutela del privato acquirente. L'Autore sottolinea come dalle fonti emerga la tendenza sia nelle trattative sia nella compravendita di garantire l'ingresso di liquidità nelle casse del fisco. Infatti, come si può notare dalla costituzione C.I. 4.31.7 (Imp. *Alexander* Flavio Ausonio, s.d);

Le vendite effettuate secondo il diritto privato permettevano la compensazione di un eventuale controcredito, mentre nel diritto fiscale il credito non poteva essere opposto al fisco. In merito al trasferimento della proprietà, nel dal commentario *ad edictum* di Ulpiano si legge:

D. 49.14.5.1 Ulp. 16 ad ed.: *Si ab eo, cui ius distrbaendi res fisci datum est, fuerit distractum quid fisci, satim fit emptoris, pretio tamen solutio.*

Da tale passo si evince come al fine del trasferimento della proprietà in senso tecnico era necessario, da parte dell'acquirente, il pagamento del prezzo. Nel terzo capitolo (pp. 49 – 61) l'A. continua l'indagine sulla risoluzione a seguito della presentazione di una migliore offerta e sulla risoluzione per inferiorità del prezzo rispetto al reale valore del bene. In riferimento alla risoluzione per la presentazione di una offerta più vantaggiosa l'Autore mette in luce come sono tutt'ora incerti i criteri e i dettagli relativi alle modalità con cui tutta la procedura avveniva. Tuttavia, la conferma che tale procedura fosse prevista la si può rinvenire in alcuni rescritti di Severo e Caracalla. La procedura di risoluzione per migliore offerta proveniente da un altro acquirente sembrava esclusa in caso di vendita municipale, salvo che lo statuto cittadino lo avesse espressamente previsto. Il diritto di risoluzione, dunque, appare elevato a vero e proprio principio giuridico. L'altro modo di rescissione contrattuale era quello per inferiorità del prezzo rispetto al valore reale del bene. La seguente costituzione ne è chiara testimonianza:

C.I 4.46.2 pr. (Imp. *Diocletianus e Maximianus AA. Atinae Plotianae*, s.d): *Si deserta praedia ob cessationem collationum vel reliqua tributorum ex permissu praesidis ab his, quibus periculum exactionis tributorum imminet, distracta sincera fide iusto prestio sollemniter comparasti, venditio ob sollemnes praestationes necessitate facta convelli non debet.*

In tale costituzione si afferma che gli effetti della vendita non potevano essere messi in discussione nel caso la vendita fosse stata effettuata in buona fede e al giusto

prezzo. L'Autore termina il volume con delle osservazioni conclusive, sottolineando come la comparazione di precetti all'interno dei documenti papiracei dell'Egitto romano e le testimonianze del diritto ufficiale rafforzavano la tendenziale propensione per la non risolubilità dell'acquisto compiuto dal privato. Tale intangibilità, fa notare il Rinaudo, poteva mettere in discussione la validità della transazione nel caso in cui il prezzo non fosse apparso congruo.

Il volume è corredato dalla bibliografia (pp. 69 – 83) e dall'indice delle fonti (pp. 83 – 85).

DURANTE GIULIO

Dottorando di Ricerca in Diritto romano

Università degli Studi di Salerno

giulio.durante@libero.it

